Testo aggiornato con le modifiche approvate il 14.12.2016, delibera CC N.108

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

Art. 1 - Finalità delle norme

 Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21.10.1983 nr.803, del D.P.R. 10.9.1990 nr.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 - Competenza del servizio

- 1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione e l'ordine e la vigilanza sanitaria.
- 2. Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. vigila e controlla il funzionamento di cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3 - Responsabilità

- Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 4 - Denuncia decessi

- 1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
- da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, in caso di morte presso l'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, in caso di morte fuori dall'abitazione del defunto:
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, in caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento di qualsiasi tipo.
- 2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale di stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del R.D. 9.7.39 nr, 1238¹, nell'ordinamento dello stato civile.

Art. 5 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 6 - Denuncia della causa di morte

- 1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti artt. 4 e 5, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia, che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.9.
- 3. L'obbligo della denuncia della causa di morte spetta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, nel qual caso si devono osservare, a seconda si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni di cui agli artt. 39 e 45 del D.P.R. N.285/90.

¹ Vedi ora D.P.R.3.11.2000 nr.396

- Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13.2.64 nr.185.²
- 5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
- 6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è compreso.
- 7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati

 Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- Nel caso di rinvenimento id parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
- Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria al fine del rilascio del nulla osta per la sepoltura da parte di quest'ultima.

Art. 9 – Medico necroscopo

- Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 1238/39, ³sono esercitate da medici nominati dall'unità sanitaria locale competente.
- 2. Negli ospedali la funzioni di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Vedi ora D.Lgs.17.3.95 nr.230

Vedi ora D.P.R. nr.396/2000

- 3. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.
- 4. I medici necroscopi hanno il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato previsto dal sopra citato art.141.
- 5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 13,14 e 15 e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura

- L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del R.D. nr.1238 ⁴ sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- L'ufficiale di stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi previsti nei regolamenti speciali, e se non è stata accertata la morte per mezzo di medico necroscopo secondo le norme di cui al precedente art.9, commi 4 e 5.

Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria

 L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane di cui all'art.8.

Art. 11 - Nati morti e prodotti abortivi

- 1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 1238/39⁵, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
- 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato

Vedi ora D.P.R. nr.396/2000

Vedi ora D.P.R. nr.396/2000

- civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
- 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.75 nr. 644 e successive modificazioni⁶.

Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

 Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.13.

Art. 14/bis – Morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie

1. Nei casi di accertamento della morte nei soggetti di cui sopra effettuato nel rispetto del disposto degli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero della

_

⁶ Vedi ora Legge 1.4.99 nr.91

Sanità nr.582 del 22.8.94 pubblicato sulla G.U. nr.245 del 19.10.94 si applicano le disposizioni dell'art.6 del medesimo decreto.

Art. 15 – Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione

 Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

 Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.64 nr.185⁷.

Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'U.S.L. locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18 - Depositi di osservazione ed obitori

- Il comune deve disporre di un obitorio e di un locale ove ricevere e tenere in osservazione le salme, istituiti nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

Art. 19 - Deposito di osservazione

- Nel locale atto a ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto con gli articoli precedenti, possono essere depositate le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.
 - b) Persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico
 - c) Persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2. In tutti gli altri casi le salme possono essere tenuti nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.
- 3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 4. E' permesso ai parenti o a chi ne assume le veci di assistere le salme in osservazione.
- 5. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

Art. 20 - Funzioni obitoriali

- 1. Nel locale atto a obitorio, di cui all'art.18, devono essere assolte le seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica.
 - b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo.
 - c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 21 - Individuazione obitori e depositi di osservazione

- 1. Spetta all'unità sanitaria locale individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.
- 2. Nel territorio di ciascuna USL le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni 20mila abitanti e comunque non meno di cinque.
- 3. Con le stesse modalità gli obitori dovranno essere dotati di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni 100mila abitanti.

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

- 1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.
- 2. Il cadavere deve essere vestito, o quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
- 3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 23 - Obbligo di feretro individuale

- 1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
- 2. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 24 – Materiali per i feretri

- 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- L'impiego di materiali biodegradabili diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- 3. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.
- 4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune sussiste l'obbligo della duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 5. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salme da comune a comune l'uso, per le casse, di materiali diversi da quelli previsti dal successivo art.26, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.
- 6. I morti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco di cui all'art.21, ultimo comma, devono essere composti nella duplice cassa prevista dall'art.26.
- 7. Per il trasporto da un comune al altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dal comma precedente, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi

direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno, di cui al successivo articolo.

Art. 25 - Caratteristiche dei feretri per inumazioni

- 1. I feretri da deporre nelle fosse da inumazione, devono essere di legno, con spessore delle tavole non inferiore né superiore a cm.2 (due).
- 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 3. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
- 4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 5. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 6. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

26 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune

- Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro comune o da altro comune, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.24, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
- 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
- 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno on deve essere inferiore a 25 mm. eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

- 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte fra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle parti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
- 11. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esser con chiodi disposti di 20 in 20 c. ed assicurato con mastice idoneo.
- 12. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- 13. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 15. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 27 Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

1. All'atto della chiusura della salma nel feretro dovrà essere redatto da parte dell'incaricato al trasporto, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito all'eventuale trattamento conservativo o immunizzante e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti artt, 24,25 e 26, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto dei cadaveri di cui al successivo art.32, per essere consegnata al custode del cimiero.

Art. 28 Fornitura gratuita dei feretri

 E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone iscritte nell'elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita o che, comunque, risulti, da apposita attestazione del Sindaco non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 29 Orario e percorsi dei trasporti funebri

 Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 30 Carri funebri e rimesse

 Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse, si da espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90 N.285.

Art. 31

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.22 è
consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa
di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'elenco pubblicato
dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni

dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 32 Autorizzazione al trasporto

- 1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 2. L'incaricato al trasporto di cadavere fuori del territorio comunale deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.
- 3. Se il trasporto avviene per ferrovia, nave o aereo, il decreto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
- 4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, nell'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite nell'art.33 e seguenti.
- 5. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di guesti comuni.
- 7. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto prevista dai commi precedenti può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art.26 e secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art.22 e secondo l'articolo successivo.
- 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'art.33, commi 1 e 2, quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita.

Art. 33 Trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero

- 1. I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazione di Berlino 10.2.37 sono soggetti all'osservanza delle norme di cui all'art.27 del D.P.R. 285 del 10.9.90.
- 2. L'introduzione o l'estradizione di salme in uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino di cui sopra, sono regolati dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285 del 10.9.90.
- 3. Il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalla convenzione 28.4.38, resa esecutiva con R.D. 16.6.38 N.1055.
- 4. Per il trasporto di salma da comune a comune, o all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, queste devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc di formalina F.U. dopo trascorso l'eventuale periodo di osservazione, a cura del Coordinatore Sanitario o di altro personale dallo stesso incaricato.
- 5. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui al comma precedente, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai cadavere sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 34 Trasporto di cadavere per cremazione

- 1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato è autorizzato con decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2. Il trasporto delle ceneri è disciplinato dall'art. 61/2 comma 3 del presente regolamento.

Art. 35

Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

- 1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme di cui agli articoli precedenti.
- 2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna,

terminato il periodo occorso per l'insegnamento o le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la miglior cura e ricollocata nel feretro, e averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

- 1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art.31 del presente regolamento e di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme portatrici di radioattività o decedute per malattie infettive-diffusive.
- Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti n cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
- Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

RISCONTRO DIAGNOSTICO – STUDIO CADAVERI- PRELIEVO PARTI DI CADAVERE – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SALMA

Art. 37 Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico delle salme deve essere effettuato ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 10.9.90 N.285.

Art. 38 Rilascio cadaveri a scopo di studio

 Il rilascio di cadaveri a scopo di insegnamento o indagini scientifiche è soggetto all'osservanza delle norme di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.PR. N.285 del 10.9.90.

Art. 39 Prelievo parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 2.12.75 nr.644 e successive modifiche e integrazioni.8

Art. 40 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Per quanto attinente al presente articolo si rinvia agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.PR. N.285 del 10.9.90.

CAPO VIII

CONSEGNA DI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 41 Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

- 1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:
 - -dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile
 - -dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco
 - -dal verbale di incassatura della salma
- 2. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sé.

Art. 42 Ricevimento cadavere

- 1. Nei cimiteri devono essere ricevute le salme:
- delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, al momento del decesso, la residenza
- delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso
- dei nati morti e dei prodotti del concepimento, di cui all'art.12 del presente regolamento
- i resti mortali delle persone sopra elencate quando non venga richiesta per le stesse altra destinazione.

⁸ Vedi ora Legge 1.4.99 nr.91

- 2. Nei cimiteri comunali, quando ne venga fatta esplicita richiesta, possono essere ricevute le salme:
- delle persone nate nel territorio del Comune di Vicchio o che al momento della nascita avessero i genitori residenti nel Comune di Vicchio, qualunque fosse in vita la residenza;
- delle persone che siano state residenti nel territorio comunale e che non abbiano lasciato il paese da oltre 30 anni;
- delle persone che abbiano residenti nel Comune di Vicchio alla data del decesso, il coniuge o un genitore o un figlio o un fratello o una sorella;
- delle persone che abbiano sepolte nei cimiteri comunali la salma di almeno un genitore o un figlio o del coniuge o di un fratello o di una sorella;
- delle persone, non residenti, che siano concessionarie di loculi ad uso perpetuo (ora a 99 anni), ove le salme siano estumulabili ai sensi del successivo art.66.

In questo ultimo caso andranno applicate le norme di cui all'art.76 e seguente, con conseguente retrocessione e riconcessone del loculo agli aventi diritto e sistemazione dei relativi resti mortali ai sensi dell'art.65 del presente regolamento.

 Dei resti mortali delle persone sopra elencate e di quelli delle persone per i quali venga dichiarata l'esistenza di particolari situazioni affettive con i defunti tumulati o inumati nei cimiteri comunali di Vicchio, ancorchè non rientranti nei vincoli di parentela o affinità di cui al presente comma.

Art. 43 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

- Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art.41, e riporta giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
- le inumazioni eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo dove sono stati deposti
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito, per esumazioni, estumulazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri o quant'altro.

Consegna del registro al Comune

- 1. I registri di cui all'art. precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 45 Divieto di riapertura del feretro

- Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
- E ammessa l'asportazione temporanea del coperchio della cassa di legno, qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, per effettuare le inumazioni stesse, onde poter praticare sulla cassa metallica dei tagli di opportune dimensioni.

CAPO IX

PIANI REGOLATORI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 46 Planimetria del cimitero

- Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:2000 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 47 Progetti di ampliamento

 I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal

ConsiglioComunale, previa approvazione da parte della Commissione competenti, da richiedersi al servizio di igiene ambientale presso l'USL.

2. La relazione tecnica di cui sopra deve essere redatta ai sensi dell'art.56 del D.P.R. 285 del 10.9.90.

Art. 48 Disposizioni generali sui cimiteri

 Per quanto relativo alla ubicazione, aree e disposizione dei reparti, opere da realizzare, per costruzione o ampliamento di cimiteri, si fa rinvio alle norme di cui agli articoli dal 57 al 61 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 N.285.

Art. 49 Camera mortuaria

- 1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2. Deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esita e provvista di arredi per la deposizione dei cadaveri.
- 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione di cui agli artt. 18 e 19 del presente regolamento funziona come camera mortuaria, purchè idonea ad assicurare la sorveglianza di cui all'art.17 e secondo le disposizioni dell'art.19.
- La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente perso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 5. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo, o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile.
- 6. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acqua di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Art. 50 Ossario comune

 Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 66 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista al pubblico.

Art. 51 Divisione del cimitero

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, di cui all'art.71 del presente regolamento.

Art. 52 Campi di inumazione

- 1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per la struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 2. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3. Uno o più riquadri sarà destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
- 4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato alle salme, ma devono essere costruiti nel rispetto dell'art.72, 2[^] comma, del D.P.R. 285/90.

Art. 53 Reparti speciali

- 1. I piani di cui all'art.46 e seguenti, possono prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi dei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
- 2. In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".
- 3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adequata del cimitero.
- 4. Può essere previsto, altresì, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'U.S.L. secondo quanto previsto dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 54 Crematori

- 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco
- 2. I progetti di costruzione di un crematorio deve essere corredata da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del luogo, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti n materia
- 3. I progetti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio Comunale.

CAPO X

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 55 Inumazioni

- Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- 3. Nella realizzazione di tali cippi non è consentito l'uso di monumenti e lastre che complessivamente coprano una estensione maggiore del 50% della fossa.
- 4. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento della esumazione, la lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune., come meglio specificato dall'art.78 del presente regolamento.

Art. 56 Dimensioni delle fosse per inumazioni

 Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quelle affiorata dalla profondità venga alla superficie.

- 2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2 e nella parte più profonda una lunghezza di m.2,20 e una larghezza di m.0,80 e distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.
- 3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m.2 e nella parte più profonda avere una lunghezza di m.1,50 ed una larghezza di m.0,50 e distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.

Art. 57 Divieto di collocazione di più feretri in ogni fossa

- 1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro avente le caratteristiche previste di cui agli artt.24 e 25 del presente regolamento.
- 2. Resta salvo quanto previsto dal 2[^] comma dell'art.23 del regolamento per quanto attiene alla sepoltura di madre e bambino.

Art. 58 Tumulazioni

- 1. Le sepolture per tumulazione sono solo private.
- 2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 3. E' vietato apporre un feretro sopra l'altro nel solito loculo.
- 4. I loculi possono avere più piani sovrapposti.
- 5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 6. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 2,50 chilogrammi/metro quadrato.
- 8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 10. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 11. E' consentita la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta

resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 59 Tumulazioni provvisorie

1. Le disposizioni di cui agli artt. 26 e 58 del presente regolamento si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 60 Divieto di riapertura di sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate le sepolture private o riservate, queste non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione o per ordine dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del sindaco e, comunque, secondo quanto previsto dagli artt. 63, 64 e 68 del presente regolamento.

CAPO XI

CREMAZIONI

Art.61 Oggetto e finalità

- 1. Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, nr.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L.R.T. nr.29 del 31.5.2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare Ministero della Sanità 24/93 e nr.10/98.
- 2. Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 61/1

Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere esequita se non nel forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

- 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- 2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portato di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

- 5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- 6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/01 art. 3 comma 1 lett.a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alla disposizione del defunto.
- 8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
- 9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di ossa e di resti mortali

- 1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile.
 - Si definiscono **resti mortali** i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione.

- 2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere inumati in quadrati appositi.
- 3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
- 4. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonchè nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- 5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
- 6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
- 7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonchè del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
- 8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;

- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dieci mesi dal deposito temporaneo, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 9. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- 10. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del codice penale.

Art.61/2 Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna ed esecutore delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R.T. 29/04 art.2 comma 1 e dall'art.3, comma 1, lett.d) della L.130/2001.
- La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
- 3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.R.T. 29/2004.
- 4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.29/04 art.2.4).
- In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art.80, comma 6 del D.P.R. 10.9.1990 nr.285 (Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria). Nei casi citati può essere disposta

la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art.61/3

Modalità di conservazione delle ceneri

- **1.** L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) Tumulata:
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta od ossarietto nel quale potranno essere deposte massimo 2 urne o un resto osseo ed un'urna cineraria ove lo spazio dell'ossarietto lo consenta, in sepoltura di famiglia, tomba murata o loculo anche in presenza di feretro.
 - 2. La durata della tumulazione in celletta od ossarietto individuale o collettiva è prevista in 30 anni.
 - 3. La tumulazione in sepoltura di famiglia, tomba murata o loculi e prevista per il periodo concessorio o residuo.
 - b) Inumata in area cimiteriale:
- 1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
- 2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni,
- 3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di mt.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a mt.0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt.0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
- 4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo idoneo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonchè un indicativo numerico progressivo di fila o fossa.
- 5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
- 6. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
- c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art.80 comma 3 del D.P.R. 285/90, per un periodo massimo di 12 mesi come stabilito dal successivo art.10.
- d)Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.3.

Art.61/4 Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art.80, comma 6, del DPR 285/90;
 - Nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale del Capoluogo e all'interno del cimitero di Farneto, non più utilizzato per le sepolture;
 - c) In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi:
 - d) In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) Nei laghi, ad oltre centro metri dalla riva;
 - f) Nei fiumi;
 - g) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - h) In aree private.
- 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8), del D.lgs 30.4.92 nr.285 (Nuovo Codice della strada).
- 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività eventi fini di lucro.
- 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 61/5 Sanzioni Amministrative

- 1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente art.5 comporta l'applicazione della sanzioni amministrativa di cui all'art.7 bis del D.lgs. nr.267/00 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 2. Le violazioni di cui all'art.2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa di E.2.500 ad E.12.500.

Art.61/6 Senso Comunitario della morte

 Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'art.2 e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla L.R.T. 29/04, è realizzata nel cimitero comunale del Capoluogo e di Farneto, nell'area a tale scopo destinata, apposita targa individuale fornita

dall'Amministrazione Comunale, che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui spesa farà carico all'affidatario dell'urna.

 La permanenza della targa è prevista in 5 anni rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentire forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 61/7 Registri cimiteriali

- 1. Deve essere predisposto apposito registro nel quale deve essere evidenziato:
 - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri.
- 2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

Art. 61/8

Procedura

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna:
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atti a evitare la profanazione dell'urna:
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;

- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
- procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art.4 della L.R.T. N.29 del 31.5.04 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R.T. N.29/04.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R.T. nr.29/04;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art.4 della L.R.T. N.29/04, nonchè una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- c) L'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 61/9 Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 61/10

Informazione ai cittadini

 Il Comune di Vicchio promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche riguardo agli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il sito del comune di Vicchio all'indirizzo <u>www.comune.vicchio.fi.it</u>

Art. 61 bis Cremazione – Rimborso spese

1. Fino a quando nel cimitero comunale di Vicchio non sarà realizzato un impianto di cremazione nel rispetto del disposto dell'art.54 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare le spese sostenute per la cremazione delle salme ai gestori degli impianti (o ai diretti interessati previa presentazione di relativa fattura di pagamento ai gestori degli impianti) **esclusivamente** nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previa relazione del servizio sociale del Comune.⁹

CAPO XII

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Carattere

- 1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.
- 3. Le estumulazioni e le esumazioni *ordinarie* possono essere eseguite autonomamente dagli operatori dei servizi cimiteriali i quali, nel caso in cui il cadavere non sia completamente mineralizzato, si atterranno agli indirizzi operativi forniti dalla Circolare 31.07.1998, n. 10 del Ministero della Sanità (inumazione, avvio alla cremazione, nuova tumulazione previo ripristino dell'impermeabilità del feretro).
- 4. Sono da considerarsi ordinarie le esumazione eseguite dopo un decennio dalla inumazione e le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni.
- 5. Sono da considerarsi straordinarie:

⁹ Articolo così modificato con delibera nr.22/CC/2005

- a) le esumazioni eseguite prima del termine di rotazione decennale del terreno per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per essere trasportate in altra sede o cremate, previa autorizzazione del Sindaco;
- b) le estumulazioni effettuate prima che siano trascorsi 20 (venti) anni dalla tumulazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per essere trasportate in altra sede o cremate, previa autorizzazione del Sindaco.

Non è da considerarsi <u>estumulazione</u> la semplice apertura del tumulo per l'inserimento o il prelevamento di cassette ossario o urne cinerarie.

Per <u>trasporto in altra sede</u> è da intendersi quello effettuato al di fuori dello stesso ambito cimiteriale.

6.La presenza del personale dell'A.S.L. è necessaria per l'espletamento delle sopra indicate operazioni di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché in situazioni non codificate da regolamenti, ordinanze, o ordini di servizio, laddove si rendessero necessarie particolari cautele igienico sanitarie, su richiesta del Responsabile del servizio cimiteriale comunale (ad esempio:allagamento di sepolcreti, fuoriuscita di liquidi e/o gas maleodoranti, ecc).

Art. 62

Esumazioni ordinarie

- Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, salvo quanto previsto dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e sono regolate dal Responsabile del Servizio lavori pubblici-manutenzione, secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.
- 2. Possono essere eseguite autonomamente dagli operatori dei servizi cimiteriali i quali, nel caso in cui il cadavere non sia completamente mineralizzato si atterranno agli indirizzi operativi forniti dalla Circolare Ministero della Sanità 31.7.1998 n.10 (permanenza nella stessa fossa,trasferimento in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile, avvio alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto).
- 3. Nel caso ricorra l'ipotesi di "permanenza del cadavere nella stessa fossa", il ripristino dell'arredo funerario è a carico dei familiari del defunto.
- 4. Le fosse liberate dai resti del feretro possono essere utilizzate per nuove inumazioni.
 - 5.della programmazione delle esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione di appositi cartelli all'interno del cimitero e pubblicazione sul sito internet del comune.
 - 6. i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali.

Commentato [lisi1]: Modificato con delibera CC 14/2012

7. Nel caso in cui nessun familiare si presenti o in caso di irreperibilità o assenza di familiari, si applicherà quanto disposto dall'art. 66, 4[^] e 5[^] comma.

Art. 63 Esumazioni straordinarie

- 1. Le salme possono esse esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'USL e dell'incaricato del servizio di custodia, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

Art. 64 Periodi di effettuazione di esumazioni straordinarie

- 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 65 Estumulazioni ordinarie

- Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione o, su richiesta dei familiari del defunto, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione e sono regolate dal responsabile del servizio competente.
- 2. l'estumulazione di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera *ordinaria* quando venga eseguita dopo 20 anni dalla tumulazione.
- 3. qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario.

- 4. nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, su indicazione dei familiari, possono:
 - a. essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. In questo caso il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art.86 del d.p.r. 285/90;
 - b. essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi
 - c. mantenuti nello stesso tumulo o traslate in altro tumulo.

Art. 66

Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda:
- a. di raccoglierle per deporle in ossarietti avuti in concessione;
- b. di trasportarle in altra sepoltura avuta in concessione in altro comune;
- c. di tumularle, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, in loculi o tombe murate. In questo caso il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la parentela, affinità od altro legame affettivo tra i defunti e qualora il richiedente non coincida con il concessionario del loculo o tomba murata, dovrà depositare consenso scritto del concessionario all'inserimento dei resti. Nei loculi o tombe murate potranno essere accolte fino a 2 cassettine di resti ossei per ogni salma.
 - Le ossa, provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, devono essere raccolte nelle cassettine di zinco di cui all'art.36 del presente regolamento.
 - 3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915/82 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.¹⁰
 - 4. nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare o estumulare, questi saranno raccolti in apposita cassettina e collocati nella cappella del

10

cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.

5. trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 67 Divieto di riduzione di salme estumulate

- 1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 68 Estumulazioni straordinarie

- Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizioni che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.
- 2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso nel rispetto del presente regolamento.
- le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre

CAPO XIII

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 69 Sepolture comuni e private

- 1. Sono comuni le sepolture, per inumazioni, della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata.
- 2. Il comune assegnerà gratuitamente le sepolture per le inumazioni di cui sopra, solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, previa relazione del servizio sociale del Comune.
- 3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 70 Manutenzione sepolture

- 1. Spetta ai concessionari di apporre e mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato manufatti, lapidi e monumenti, con l'indicazione del nome, cognome e data del decesso del defunto, siano esse sepolture private o comuni.
- 2. In caso di mancata esecuzione, o manutenzione, il Comune, dopo aver diffidato il concessionario o eredi dello stesso a provvedere, si sostituirà d'ufficio con diritto di piena rivalsa e rimborso.
- 3. Nel caso di sepolture private di cui all'art. 82 e 83 abbandonate per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumento pericolanti, previa diffida ai concessionari, nei modi di cui al comma precedente.

Art. 71 Sepolture private – natura e concessione

- 1. le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa e possono consistere:
- a nella concessione d'uso temporaneo di fosse in apposite aree per inumazioni singole
- b nella concessione d'uso temporaneo di campi di inumazione per famiglie, collettività, purchè tali campi siano dotati di adeguato ossario
- $\mbox{\ensuremath{c}}$ nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune
- d nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale
- e nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepol ${\sf creto}$ di famiglia o per collettività
- f nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazione o delle urne cinerarie

- g nella concessione d'uso temporaneo di tomba murata a due posti costruita direttamente dal comune.
- h nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di loculi da riservare, previa convenzione, a soci di pubbliche assistenze e associazioni del volontariato operanti sul territorio comunale.
- 2. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a seconda della durata delle concessioni stesse di cui all'articolo successivo.

art. 71 Bis Tumulazioni provvisorie – Norme applicabili

- **1-** In caso di esaurimento della disponibilità di loculi od ossarietti in uno dei cimiteri del Comune, possono essere richieste tumulazioni provvisorie in altri cimiteri del Comune ove esiste tale disponibilità.
- 2. Il contratto di concessione dovrà indicare che trattasi di "Tumulazione Provvisoria" e quindi rimandare alla possibilità di successivo aggiornamento dei dati relativi alla identificazione del loculo od ossario, del cimitero e dell'eventuale conguaglio della tariffa, da effettuarsi tramite apposita appendice controfirmata dalle parti, al momento del trasferimento della salma per la tumulazione definitiva
- 3. Il concessionario dovrà procedere al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e da tale data inizierà la decorrenza della concessione medesima; l'eventuale conguaglio al momento della tumulazione definitiva dovrà essere effettuato sui prezzi vigenti al momento della tumulazione provvisoria.
- 4. Restano comunque a carico del richiedente la tumulazione provvisoria, tutte le spese occorrenti per il successivo trasferimento della salma o dei resti ossei e quelle derivanti dalle operazioni di estumulazione straordinaria di cui al precedente art. 68.

Art. 72 Durata e rinnovo delle concessioni

- 1. Tutte le concessioni per uso privato di cui all'art.71, sono temporanee.
- 2. La durata delle concessioni varia:

- colombaro anni 40 (quaranta) - terreno per tomba murata anni 40

(quaranta)- tomba murata a due posti costruita direttamente dal Comune anni 40 (quaranta)

- area per sepolcréto di famiglia anni 90 (novanta)

- ossarietto anni 50 (cinquanta)
- ossarietto o celletta per la conservazione di urne cinerarie

(massimo 2 urne per ossarietto o celletta) anni 30 (trenta)

- 3.La decorrenza della concessione parte dalla data di stipula del contratto. Le concessioni per le quali non esiste contratto di concessione decorrono dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o, in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nell'ossarietto.
- 4.Possono essere fatte concessione di uso di loculi, tombe murate costruite direttamente dal Comune, terreni per tomba murata e sepolcreti solo in presenza di salma da tumulare.
 - 5 Sono possibili due uniche deroghe, cioè concessione di ulteriore loculo a persona in vita, o sepoltura di un'unica salma in tomba murata, con conseguente concessione dell'ulteriore posto a persona in vita, solo al coniuge, ad un genitore, ad un figlio, ad un fratello o ad una sorella del defunto.

6-In questi casi la concessione per la 2^ salma viene prolungata dalla data del decesso della medesima fino al raggiungimento di anni 40, con stipula di apposito atto aggiuntivo e separato da quello di prima concessione, previo pagamento del prezzo dovuto per i restanti anni di successiva concessione.

7-La stipula del contratto aggiuntivo sarà sostituita da annotazione controfirmata dalle parti, da apporre sul contratto principale, nel caso in cui il prezzo dovuto dal concessionario per la proroga della concessione, non raggiunga la somma di E.250,00.

8-Alla scadenza della concessione della 1[^] salma, la medesima, divenuta ormai "resto mortale", sempre che esistano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.66 del presente regolamento, verrà sistemata insieme alla 2[^] salma, alle disposizioni di cui all'art.65 od in apposito ossario.

9-Alla scadenza delle concessioni di loculi o tombe murate effettuate per persone in vita, ove il contratto di concessione non preveda la possibilità di stipula di contratto aggiuntivo, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Qualora non siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione della salma, il concessionario o suoi aventi causa <u>è obbligato</u> al rinnovo della concessione medesima almeno fino al raggiungimento del predetto periodo minimo.
- b) Nel caso sopra indicato verrà stipulato un nuovo contratto di concessione, con applicazione delle tariffe di volta in volta in vigore, rapportate agli anni di nuova concessione. Il nuovo contratto potrà essere sostituito da apposita appendice controfirmata dalle parti, nei casi di cui al precedente comma 7.
- c) Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Art. 72 bis¹¹ Deroga

- 1. In deroga a quanto previsto dal precedente art.72 è consentita la stipula di contratti di concessione di loculi anche prima del termine dei lavori, a persone ultrasessantacinquenni nate o residenti nel Comune di Vicchio o che siano state residenti nel Comune di Vicchio per almeno 10 anni e che non abbiano lasciato il Paese da oltre 30 anni o che abbiano sepolte nei cimiteri comunali il coniuge o un genitore o un figlio o un fratello o una sorella.
- 2. Può essere consentita la stipula di contratti preliminari di concessione di loculi ed ossari nei cimiteri comunali prima dell'appalto dei lavori e sulla base degli elaborati progettuali a persone ultrasessantacinquenni:
- nate nel Comune di Vicchio od il cui coniuge sia nato a Vicchio
- residenti nel Comune di Vicchio
- che siano state residenti per almeno 10 anni
- che abbiano sepolti nei cimiteri comunali il coniuge o un genitore o un figlio o un fratello o una sorella.
- 3. All'atto della stipula de contratto preliminare il concessionario dovrà versare un acconto pari all'80% delle tariffe in vigore.
- 4. L'applicazione della presente norma è limitata, al massimo, al raggiungimento della copertura finanziaria del progetto da realizzare.
- 5. Per le concessioni di cui al 2[^] comma del presente articolo, dopo il collaudo delle opere si procederà alla stipula del contratto di concessione per la durata prevista dall'art.72 e previo versamento da parte del concessionario della differenza fra la tariffa in vigore e l'acconto versato ai sensi del precedente comma 3.
- 6. In caso di decesso del concessionario, in materia di prolungamento della concessione, si applicano le disposizioni di cui al 6[^] comma dell'art.72 del regolamento di polizia mortuaria.
- 7. In caso di mancata realizzazione delle opere la cifra anticipata di cui al 3º comma, comprensiva degli interessi di mora, sarà debitamente rimborsata agli aventi diritto.

Art. 73 Tariffe delle concessioni

1.Le concessioni sono soggette al pagamento delle tariffe.

Inseriti i commi dal 2 ala fine con delibera n.6/CC del 5.3.199

- 2.Le tariffe verranno aggiornate all'inizio di ogni anno a seconda dell'indice di inflazione, con atto da adottarsi dalla Giunta Municipale.
- 3.Il Responsabile del Servizio competente può disporre, su richiesta motivata del concessionario, il pagamento dilazionato della tariffa in due o più rate nell'arco di un anno decorrente dalla richiesta, con applicazione degli interessi legali sulle somme dilazionate.
- 4. in caso di rinuncia al diritto d'uso di ossarietto, loculo o parte di tomba murata e contestuale richiesta di nuova concessione o autorizzazione cimiteriale da parte dello stesso concessionario o suoi aventi causa, per le somme da rimborsare di cui all'art. 76 comma 4 può essere effettuata la compensazione con la spesa per la nuova concessione o autorizzazione.

5.In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui al presente articolo, il Responsabile del servizio competente procederà alla contestazione scritta ed alla eventuale successiva riscossione mediante ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910 N.639.

Art. 74 Concessione speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a motivo di speciali benemerenze, tale onoranza sia deliberata dal consiglio comunale.

Art. 75 Limitazione del diritto d'uso delle sepolture private

- 1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.
- 2. Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia, il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino al completamento della capienza del sepolcro.
- **3.** Può altresì essere consentita, in sepolcreti di famiglia e su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi.
- **4.** Per le concessioni di aree per sepolcreti ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto della concessione e comunque fino alla capienza del sepolcro.

Art. 76 Divieto di cessione delle concessioni. Retrocessioni

- 1. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma
- 2. E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso di loculi o posti in tomba murata prima della loro utilizzazione od in corso di validità della concessione sia in caso di richiesta di estumulazione della salma (quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione), che in caso di richiesta di spostamento della stessa con le modalità previste dal precedente art.68, allo stesso modo è ammessa la rinuncia anticipata del diritto di uso di ossarietti.
- 3.I loculi od ossari o tombe murate che si rendono vuoti *per le sopra indicate motivazioni*, non possono essere utilizzati per altra salma o resto mortale, direttamente dal concessionario, ma devono essere retrocessi al Comune. In caso di spostamento **od estumulazione** di una salma in loculi gemelli o tomba murata **a due posti** dovrà essere effettuata retrocessione con conseguente riconcessone della parte di tomba o loculo, applicando la tariffa dimezzata, secondo il conteggio di cui al comma seguente.
- 4- In caso di rinuncia **anticipata** al diritto d'uso di concessione, il Comune rimborserà al concessionario **o ad i suoi aventi causa** una cifra pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia medesima, se trattasi di vecchia concessione ad uso perpetuo; se trattasi invece di concessione a tempo determinato, il prezzo rimborso sarà pari al 40% del prezzo vigente al momento della rinuncia, riportato ad anni, applicando la seguente formula:
 - prezzo vigente del loculo X 40% = Prezzo del rimborso totale
 - prezzo del rimborso totale : N[^] anni di concessione X N[^] anni residui per giungere alla scadenza della concessione = Prezzo spettante al rinunciatario.

Sia nel caso di rinuncia al diritto di concessione ad uso perpetuo, che nel caso di cessione a tempo determinato, di cui al quarto comma, la concessione in uso dell'ossarietto per la sistemazione dei resti mortali provenienti dalla estumulazione, nonché l'autorizzazione alla sistemazione dei resti mortali stessi in altro loculo, è effettuata in forma gratuita.

Art. 77

Contratto di concessione

- 1-I manufatti e le aree cimiteriali sono concessi dal Responsabile del Servizio competente mediante regolare contratto di concessione, da redigersi nella forma della scrittura privata, a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa.
- 2 il contratto di concessione dovrà prevedere l'obbligatorietà per il concessionario di comunicare al comune tutte le variazioni che

dovessero intervenire nel corso della concessione e di nominare un proprio delegato quale referente nei confronti del comune medesimo.

Art. 78 Decadenza della concessione

- 1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto dal precedente art.76, quando:
- per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione stessa è stata fatta salvo i casi di cui all'art.72 commi 5 e 6.
- per le sepolture di famiglia o di collettività o enti, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 79 Effetti della decadenza o scadenza delle concessioni

1. In ogni caso di decadenza od alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, etc.., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art.934 del vigente codice civile.¹²

Art. 80 Revoca delle concessioni

- 1. In caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art.70, le concessioni sono soggette a revoca.
- 2. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- 3. Del provvedimento è dato avviso pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero ed all'albo pretorio per la durata di mesi 2.

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo [c.c. 840, 922], salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [c.c. 952] o dalla legge [c.c. 667, 953, 959, 975, 983, 986, 1150, 1593, 2811, 2873].

- Gli interessati hanno trenta (30) giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.
- 5. Le concessioni ad uso perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R.803/75, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifiche una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 6. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 87.

Art. 81 Effetti della revoca delle concessioni

- Trascorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il sindaco, sentito il coordinatore sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
- **2.** Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa di proprietà del Comune.

Art. 82 Sepolture private – Tombe murate

- 1. Le concessioni di fosse in apposite aree per inumazioni singole (tombe murate) sono rilasciate ai sensi dell'art.77, stabilendo le misure dell'area, per nr.2 inumazioni, in m.1 x m. 2,40, con m.1,60 di profondità, compresa muratura ed intonacatura, per un una superficie complessiva di mg.2,40.
- 2. Nel caso di concessione di tomba murata già provvista di muratura , ritornata nella disponibilità del Comune a seguito di retrocessione da parte di privati, la tariffa della concessione dell'area verrà maggiorata del 10%.
- 3. Analogo aumento subirà l'importo dovuto per la retrocessione di tomba murata.
- In deroga al precedente comma 1 sono possibili concessioni di tombe murate per un'unica inumazione, già esistenti e vuote a seguito di retrocessione.
- 5. La tariffa da applicare per concessione di tomba murata ad unica inumazione, sarà quella prevista alla voce "terreno per tomba murata ad unica inumazione". Per la retrocessione, sono da osservarsi in toto le disposizioni di cui all'art.76 del vigente Regolamento.

Art. 83 Obbligo di autorizzazione per sepolture private a sepolcreto

- 1. I singoli progetti per costruzione di sepolture private a sistema di sepolcreto di famiglia o collettività debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 84 Collaudo sepolcreti e cappelle gentilizie

- I sepolcreti e le cappelle gentilizie, singoli o per collettività, soggette ad approvazione del progetto di cui all'articolo precedente, possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal coordinatore sanitario e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.
- 2. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 85 Norme applicabili

1. Per la costruzione e quanto altro attinente sepolcreti privati fuori dai cimiteri, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 101, 102, 103, 104 e 105 del D.P.R. 285/90.

Capo XV

SOPPRESSIONE CIMITERI

Art. 86 Norme applicabili

1.Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme di cui agli artt. 96 e 97 del D.P.R 285 del 10.9.90.

Art. 87 Soppressione di cimitero – Nuove concessioni

- 1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, con le quali il Comune sia legato da regolare contratto di concessione in suo, hanno soltanto il diritto di ottenere a titolo gratuito, in nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali, da effettuare a cura del Comune.
- 2. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti nelle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
- 3. Nel caso i concessionari non provvedano al riutilizzo dei materiali di cui al comma precedente, passeranno in proprietà del Comune.
- 4. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nella sepolture private, sono a totale carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.87 Bis Cimiteri in disuso – Concessioni speciali

- 1. In caso di richiesta di trasferimento di resti ossei dai cimiteri comunali non più utilizzati per le sepolture (individuati con atto della Giunta Comunale), presso altri cimiteri del Comune di Vicchio, i congiunti dei defunti sepolti in tomba murata o loculo hanno diritto di ottenere gratuitamente la concessione dei rispettivi ossarietti, mentre i congiunti dei defunti sepolti in terra, hanno diritto ad una riduzione del 50% sul prezzo dei medesimi.
- 2. In entrambi i casi sopra indicati il servizio di esumazione ed estumulazione verrà effettuato gratuitamente.
- 3. Nel caso di estumulazione di salme da tombe murate o colombari, non verrà applicato il rimborso previsto all'art. 76 del presente Regolamento,

mentre, decorsi 40 anni dalla tumulazione, le spese per diritti sanitari, se dovuti, saranno a carico del Comune di Vicchio.

4. Si applicano anche nel caso in esame le disposizioni previste dal comma 2, 3 e 4 del precedente art. 87."

CAPO XVI SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 88 Custodia dei cimiteri

- 1. Il cimitero fuori del tempo necessario al servizio delle salme e salvo i giorno di cui all'art.90 dovrà tenersi costantemente chiuso.
- 2. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del sindaco, sotto l'osservanza delle norme di cui sotto.

Art. 89 Esecuzione lavori da parte dei concessionari

- Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari, o chi da essi delegati, dovranno compiere le opere con la massima accortezza onde evitare guasti alle sepolture, alle opere pubbliche o private esistenti.
- 2. I concessionari, o che da essi incaricati, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
- In ogni caso il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero già lavorato onde evitare il trattamento dello stesso all'interno del cimitero.
- 4. Il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, quale materiale di rifiuto, dovrà essere smaltito nei modi stabiliti dalla legge vigente, a cura dei concessionari.

Art. 90 Orario di apertura del cimitero

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dalla Giunta Municipale con apposito atto, ed affisso all'ingresso del cimitero stesso.

Art. 91 Accesso al cimitero

- 1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le carrozzine e passeggini per bambini, per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.
- 2. In deroga a quanto sopra stabilito può essere autorizzato l'ingresso con l'auto per la visita ai defunti soltanto nel cimitero del Capoluogo ed in favore di portatori di handicap con gravi problemi di deambulazione in possesso di contrassegno europeo per disabili e non dotati di altri mezzi di deambulazione. Con ordinanza del Sindaco, al fine di evitare intralci al servizio cimiteriale o disagi ai visitatori nei giorni di maggiore afflusso, sono stabilite le condizioni, i giorni e gli orari da osservare per il rilascio da parte del Responsabile del servizio cimiteriale, della predetta autorizzazione.
- 3. E' consentito l'accesso a mezzi meccanici per l'esecuzione di lavori ad esso attinenti.

Art. 92 Circolazione e sosta

- 1. E' vietato sostare con automezzi, biciclette, motociclette, banchi, etc., lungo la fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e salvo autorizzazione all'uopo rilasciata dalla Polizia Municipale.
- 2. E' vietato ostruire il qualsiasi modo l'ingresso del cimitero stesso ed il libero passaggio alla strada che vi conduce.

Art. 93 Divieti di ingresso

- Il custode dovrà impedire l'ingresso al cimitero di ragazzi di età inferiore agli anni 10 se non accompagnati da persona adulta nonché di coloro che si trovino in evidente stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.
- 2. E' vietato introdurre nel cimitero cani o altri animali, armi da caccia e comunque cose irriverenti.

Art. 94 Coltivazioni

 Il sindaco può concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione di fiori o arbusti sulle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dallo stesso.

Art. 95 Divieti speciali

- 1. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, arbusti, camminare fuori dai viottoli, sedersi sui tumuli o nocumenti funebri.
- E' inoltre vietato arrecare danno alle parti edili del cimitero, con iscrizioni, fregi o quant'altro. I trasgressori saranno puniti, quando le violazioni non costituiscano reato, con sanzione amministrativa pecuniaria secondo le disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3.3.34 nr.383.
- 3. E' proibito portare fuori dal cimitero, senza preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

CAPO XVII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 96 Personale

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali vigente.

Art. 97 Compiti del custode

- 1. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso nel cimitero.
- 2. Spetta inoltre al custode:
- ritirare, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali da conservare presso di sé;
- tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art.43 del presente regolamento;
- sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

- assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- assistere e sorvegliare, insieme al coordinatore sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni etc.
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a smaltire, secondo le norme di cui al comma 4 dell'art.65 del presente regolamento, i resti di feretri o indumenti;
- tenere aggiornata con gli appositi ceppi la numerazione delle tombe in campo comune;
- vietare l'apposizione di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle etc., prevista dagli artt. 55 e 81 del presente regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione del sindaco;
- vigilare sull'esecuzione dei lavori da parte dei concessionari, affinché siano eseguiti nei modi e tempi stabiliti e conformemente ai disegni debitamente approvati;
- provvedere alla pulizia dei riquadri, viali, sentieri, spazi fra le tombe ed in genere alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero e dati in consegna allo stesso;
- segnalare al coordinatore sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- denunciare al Sindaco ed al coordinatore sanitario qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal sindaco o dal coordinatore sanitario, a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
- Il custode ha il dovere di impedire che si ingenerino servitù e abusi, in pregiudizio al cimitero sia nell'interno come all'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali, nonché vigilerà sulle persone che entrano, secondo quanto previsto dagli artt. 91 e 93.

Art. 98 Relazione del custode all'ufficio tecnico comunale

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il custode rimetterà all'ufficio tecnico una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli

- arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno.
- 2. Ogni volta che si presentino necessità con tingibili ed urgenti, è tenuto a comunicarle al competente ufficio per le disposizioni del caso.
- 3. Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di quest'ultimi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto al precedente art.70.

Art. 99 Registro inumazioni e tumulazioni

- 1. Il custode è tenuto al regolare aggiornamento del registro delle inumazioni e tumulazioni di cui all'art.43 in duplice copia.
- 2. Una copia dello stesso, riferentesi all'anno precedente, dovrà essere trasmessa, a cura del custode, nei primi 8 giorni di ciascun anno, all'ufficio di stato civile.

Art. 100 Compiti del necroforo

- 1. Qualora al custode siano affidate anche le mansioni di necroforo, egli adempirà ai seguenti servizi principali:
- vestizione delle salme quando richiesto dalle famiglie
- Caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre
- Accompagnamento delle salme nel cimitero o in altri luoghi .

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 Trasgressioni – accertamenti – sanzioni

- Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.34 nr.1265, come modificati per effetti dell'art.3 della legge 12.7.61 nr. 603 e degli art. 32 e 113 della legge 24.11.81 nr.689.
- 2. Quando le trasgressioni non costituiscono reato o violazione delle norme sanitarie di cui sopra, esse sono accertate e punite ai sensi degli artt. 106 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale

approvato con R.D. 3.3.34 nr.383 e successive modificazioni, nonché della L.3.5.67 nr.317 e della L.8.6.90 nr.142.¹³

Art. 102

Ordinanze del Sindaco

 E' fatto salvo nei casi con tingibili ed d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.38, comma 2, della L.142/90 in materia di igiene e sanità pubblica.¹⁴

Art. 103 Norme speciali in caso di disastri

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9.12.26 nr.2389, convertito in L. 15.3.28 nr.833 concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.27, pubblicato sulla G.U. nr.48 del 27.2.28.

Art. 104 Abrogazione precedenti disposizioni

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, il quale entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
- 2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R 285 del 10.9.90, nonché al T.U. delle Leggi sanitarie in vigore.

¹³ Vedi ora art.7 bis D.lgs. 267/00

¹⁴ Vedi ora D.Lqs.267/00